



**Assemblea  
straordinaria e ordinaria  
di Banca Intesa**

28 febbraio/1° marzo 2001







*Sede Sociale:* Piazza Paolo Ferrari, 10 - 20121 Milano  
*Telefono* (02) 8844.1 - *Fax* (02) 8844.3638 - *Telex* 482663 BAV CT I; 313010 CARIPL I  
*Indirizzo Internet:* <http://www.bancaintesa.it>



Assemblea straordinaria e ordinaria  
di Banca Intesa

28 febbraio/1 marzo 2001

Banca Intesa S.p.A.

Capitale sociale L. 5.836.293.393.000 interamente versato

Numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano e codice fiscale 00799960158.

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Iscritta all'Albo delle banche al n. 5361.

Capofila del Gruppo Intesa, iscritto all'Albo dei gruppi bancari.



# Sommario

Convocazione di Assemblea straordinaria e ordinaria	9
<b>SEDE STRAORDINARIA</b>	<b>11</b>
<b>1. Revoca della delibera assembleare di fusione per incorporazione di Banca Carime del 28 luglio 2000</b>	<b>13</b>
Relazione del Consiglio di Amministrazione	15
<b>2. Revoca della delibera assembleare di aumento gratuito di capitale sociale a favore di Dirigenti del Gruppo del 16 marzo 1999 - Proposta di aumento di capitale sociale riservato a Amministratori Delegati e a Dipendenti del Gruppo</b>	<b>19</b>
Relazione del Consiglio di Amministrazione	21
Parere della Società di Revisione sulla congruità del prezzo di emissione	27
<b>3. Modifiche statutarie</b>	<b>35</b>
Relazione del Consiglio di Amministrazione	37
<b>SEDE ORDINARIA</b>	<b>49</b>
<b>1. Autorizzazione all'acquisto ed all'alienazione di azioni proprie</b>	<b>51</b>
Relazione del Consiglio di Amministrazione	53



# Convocazione di Assemblea straordinaria e ordinaria di Banca Intesa

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea straordinaria e ordinaria presso il centro Congressi "Cariplo", in Milano, Via Romagnosi n. 6, in prima convocazione per il giorno 28 febbraio 2001 alle ore 18.30 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 1° marzo 2001 alle ore 10, stesso luogo, per la trattazione del seguente

## Ordine del giorno

### Parte straordinaria

1. Revoca della delibera assembleare del 28 luglio 2000 limitatamente alla fusione per incorporazione di Banca Carime S.p.A. in Banca Intesa S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione in Banca Intesa S.p.A. di Banca Commerciale Italiana S.p.A. sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali al 30 settembre 2000, mediante:
  - cambio delle massime n. 543.309.707 azioni ordinarie e delle n. 3.118.102 azioni di risparmio di Banca Commerciale Italiana S.p.A. detenute dagli azionisti terzi con assegnazione agli stessi di n. 1,45 azioni ordinarie Banca Intesa S.p.A. di nominali Lire 1.000 ciascuna, godimento 1° gennaio 2001, ogni n. 1 azione ordinaria o di risparmio di Banca Commerciale Italiana S.p.A., e conseguente aumento del capitale sociale per massime Lire 792.320.323.000 mediante emissione di massime n. 792.320.323 azioni ordinarie Banca Intesa S.p.A. di nominali Lire 1.000 ciascuna, godimento 1° gennaio 2001;conseguente modifica dell'art. 5 (Capitale sociale) dello statuto, deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Revoca della delibera assembleare del 16 marzo 1999 avente ad oggetto la delega al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare il capitale sociale per massime Lire 10.000.000.000. Proposta di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del cod. civ., la facoltà di aumentare il capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, 5° e 8° comma, cod. civ., in una o più volte, nel termine di cinque anni, per un importo massimo di Lire 58.000.000.000, mediante emissione di massime n. 58.000.000 di azioni ordinarie di nominali Lire 1.000 ciascuna, da offrire in sottoscrizione a Amministratori Delegati e a dipendenti della Società e delle Società dalla stessa controllate;
- conseguente modifica dell'art. 5 (Capitale sociale) dello statuto, deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Modifica degli articoli 1 (Denominazione sociale), 16, 17 e 19 (Consiglio di Amministrazione), 21 (Presidente), 23 (Rappresentanza legale e firma sociale); introduzione di un nuovo Titolo VIII e di un nuovo articolo 22 (Amministratori Delegati), con conseguente rinumerazione dei successivi Titoli e articoli; accorpamento degli attuali articoli 24 e 25 (Direzione Generale); adeguamenti formali degli articoli 4 (Oggetto sociale), 5 (Capitale sociale), 13 (Assemblea), 18 (Consiglio di Amministrazione), 22 (Collegio Sindacale) e introduzione di un nuovo Titolo XIV (Disposizione finale).

### Parte ordinaria

1. Autorizzazione all'acquisto di massime n. 478.747.202 azioni proprie ordinarie dai portatori dei Warrant Put Intesa (già Warrant Put Intesa-BCI) al prezzo di Euro 5,38

ciascuna da effettuarsi, in una più volte, nel periodo compreso tra il 1° novembre 2002 ed il 15 novembre 2002 (estremi compresi) per un prezzo complessivo di Euro 2.575.659.946,76 (Lire 4.987.173.085.113). Autorizzazioni alla alienazione, in una o più volte, delle suddette azioni ad un prezzo unitario non inferiore a quello di costo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Potranno intervenire all'Assemblea gli azionisti in possesso dell'apposita certificazione prevista dall'art. 34 della delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998, rilasciata, in base alle disposizioni vigenti, da intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A..

I documenti di cui all'art. 2501 sexies cod.civ. saranno depositati presso la sede sociale e presso la Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge a disposizione degli azionisti e del pubblico. Nei dieci giorni antecedenti l'Assemblea sarà inoltre messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. il documento informativo di cui all'art. 70 del Regolamento Consob n. 11971/99 e successive modificazioni.

Si rende noto che, ai sensi della vigente normativa, nei termini di legge verrà altresì messa a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A., la Relazione degli Amministratori sulla parte ordinaria e sul punto n. 1, 3 e 4 della parte straordinaria.

Milano, 24 gennaio 2001

**Sede straordinaria**



**Revoca della delibera assembleare  
di fusione per incorporazione di  
Banca Carime del 28 luglio 2000**



# Proposta di revoca della deliberazione dell'Assemblea del 28 luglio 2000, limitatamente alla fusione per incorporazione in Banca Intesa S.p.A. di Banca Carime S.p.A.

Signori Azionisti,

l'Assemblea straordinaria del 28 luglio 2000 ha deliberato di procedere all'incorporazione in Banca Intesa di Banco Ambrosiano Veneto S.p.A., Cariplo - Cassa di Risparmio delle Province Lombarde S.p.A., Banca Carime S.p.A. e Mediocredito Lombardo S.p.A. Ciò come primo necessario passaggio per realizzare l'evoluzione dal modello di Gruppo "federativo" a quello nuovo definito come "divisionale", più idoneo a rispondere con efficacia ai mutamenti che, nell'ultimo anno, sono intervenuti nel sistema bancario italiano ed europeo ed a valorizzare le potenzialità del nuovo Gruppo nato dall'aggregazione con la Banca Commerciale Italiana S.p.A. Successivamente gli Amministratori, allo scopo di rendere più efficiente il processo di integrazione in corso, hanno deciso di procedere all'incorporazione in Intesa anche di BCI; il progetto di fusione viene sottoposto all'approvazione della stessa assemblea straordinaria chiamata a deliberare sulla proposta oggetto di questa Relazione. L'obiettivo comune di tutte queste iniziative è quello di costituire una forte banca, attiva in tutti i settori dell'intermediazione e dei servizi creditizi e finanziari, capillarmente presente su tutto il territorio nazionale.

Mentre erano in corso gli adempimenti diretti a realizzare entro la fine di questo anno la prima fase del progetto di integrazione ed entro i primi mesi del prossimo il suo completamento con la fusione della Banca Commerciale Italiana, è subentrato un fatto del tutto nuovo che rende necessario rivedere lo svolgimento del processo in atto, sotto l'aspetto societario ed organizzativo.

Infatti, nello scorso mese di ottobre la Banca Popolare Commercio e Industria S.c.r.l. (Comindustria), una delle più dinamiche Popolari della Lombardia, ha manifestato il proprio interesse all'acquisto della partecipazione che Intesa detiene in Banca Carime (pari al 99,92% del capitale), cui è seguita un'offerta basata su una valutazione di Lire 3.075 miliardi dell'intero capitale della Banca.

La proposta è stata accettata dal Consiglio di amministrazione del 21 novembre scorso, con mandato al Presidente ed agli Amministratori delegati di definire e sottoscrivere il contratto di compravendita delle azioni. Il contratto è stato sottoscritto in pari data. Questo contratto prevede che, prima della sua esecuzione, le assemblee straordinarie di Carime e di Intesa revochino le deliberazioni assunte rispettivamente il 27 ed il 28 luglio 2000, con le quali è stata approvata la fusione.

Pertanto, è necessario che l'assemblea di Banca Intesa revochi la deliberazione del 28 luglio scorso, limitatamente alla previsione di incorporazione di Carime. L'assemblea di Banca Carime è già stata convocata in data 22 dicembre 2000 per assumere analoga delibera.

## Il contratto di vendita di Banca Carime

Come detto, la proposta di acquisto formulata da Comindustria è stata valutata positivamente ed accettata dagli Amministratori. Infatti, essa conteneva una valutazione dell'intero capitale di Banca Carime di Lire 3.075 miliardi, pari a oltre 2,6 <sup>(1)</sup> volte il patrimonio netto contabile della Società.

Questo apprezzamento si colloca nella fascia elevata delle valutazioni operate negli ultimi anni per banche con una rete distributiva ubicata essenzialmente nel Meridione. Oggetto della proposta d'acquisto e, quindi, del contratto sottoscritto, è il 75% del

<sup>(1)</sup> Calcolato sulla base del patrimonio netto al 30 settembre 2000, diminuito del residuo avviamento delle aziende bancarie conferite in Carime ancora iscritto in bilancio.

capitale di Banca Carime. È previsto che il trasferimento delle azioni avvenga nei primi mesi del 2001 e comunque entro il 31 dicembre dello stesso anno.

Il restante 24,92% del capitale (come già ricordato l'interessenza di Intesa in Carime è pari al 99,92%) è invece oggetto di un'opzione Call a favore di Banca Popolare Commercio e Industria da esercitarsi entro tre anni dalla data di esecuzione del contratto. Banca Intesa beneficia per contro di un'opzione Put, da far valere in caso di mancato esercizio dell'opzione Call da parte dell'acquirente nel termine previsto.

Il prezzo delle azioni compravendute, rappresentanti il 75% del capitale della società, è stato determinato in complessivi 2.306 miliardi. Al momento della sottoscrizione del contratto, il 21 novembre scorso, Comindustria ha versato ad Intesa la somma di Lire 50 miliardi a titolo di primo acconto e di caparra confirmatoria.

Il 31 gennaio prossimo sarà versato un secondo acconto di Lire 450 miliardi, mentre il restante prezzo di Lire 1.806 miliardi sarà corrisposto al momento dell'esecuzione del contratto.

Banca Popolare Commercio e Industria si è impegnata a ritirare anche le altre azioni in circolazione, riconoscendo agli aventi diritto lo stesso prezzo unitario corrisposto a Banca Intesa per le suddette azioni.

Nel caso di esercizio dell'opzione Call o Put avente ad oggetto il restante 24,92% delle azioni Banca Carime, Comindustria corrisponderà a Banca Intesa lo stesso prezzo per azione riconosciuto a quelle oggetto del primo trasferimento, maggiorato di interessi ed eventualmente rettificato per tenere conto di dividendi percepiti e di relativi crediti di imposta, nonché di versamenti in conto capitale effettuati da Intesa, nel periodo intercorrente tra l'esecuzione del contratto e l'esercizio del diritto.

Nel contratto di compravendita sono previste alcune garanzie a favore di Comindustria in relazione sia alla sussistenza dei valori patrimoniali sia all'insorgere di contenzioso. In particolare, poiché Intesa non garantirà la bontà dei crediti, il contratto prevede la possibilità per l'acquirente di trasferire a Intesa stessa, secondo procedure ben definite ed in tempi diversi, che comunque non andranno oltre il termine di approvazione del bilancio di Carime dell'esercizio 2001, crediti per un valore netto contabile massimo di Lire 650 miliardi.

### **Conseguenze sulla struttura territoriale del Gruppo**

La cessione di Banca Carime consente di razionalizzare la presenza del Gruppo nelle Regioni meridionali, eliminando fenomeni di concentrazione e di sovrapposizione che già lo scorso anno erano stati evidenziati dall'analisi effettuata dall'Autorità Antitrust e che solo in parte sono stati risolti con la recente cessione di 19 sportelli di Banca Carime alla Banca Popolare di Vicenza.

Attualmente il Gruppo Intesa dispone nel Meridione, compresi l'Abruzzo ed il Molise ed escluse le isole, di n. 624 sportelli, dei quali n. 325 di Banca Carime; gli altri sono di pertinenza di Ambroveneto, Banca Commerciale Italiana e Cariplo.

Con la cessione della partecipazione in Banca Carime viene quindi dismessa la metà circa di questi sportelli, per cui il Gruppo disporrà nel Sud di circa 300 dipendenze in grado di assicurare un efficiente e qualificato presidio del territorio e di consentire un incisivo sviluppo dell'attività creditizia e di collocamento dei prodotti e dei servizi finanziari.

### **Effetti sulle operazioni di fusione già deliberate**

Il progetto di fusione in Banca Intesa di Ambroveneto, Cariplo, Carime e Mediocredito Lombardo prevedeva la possibilità che l'operazione fosse realizzata anche mediante incorporazione di alcune soltanto delle società interessate e conseguentemente che essa potesse essere attuata in un unico contesto ovvero, anche indipendentemente dall'effettuazione di tutte le operazioni, mediante la stipulazione di atti separati. In tale senso ha deliberato l'Assemblea straordinaria del 28 luglio 2000.

Nel caso concreto, la cessione di Banca Carime non poteva avere, di per sé, alcun impatto sulle fusioni in Banca Intesa di Banco Ambrosiano Veneto e di Cariplo, considerato che le due banche sono detenute interamente e che, quindi, la fusione si realizza senza cambio di azioni.

L'operazione non ha prodotto effetti neppure sul rapporto di cambio relativo all'incorporazione di Mediocredito Lombardo, essendosi venuto a modificare in modo

del tutto marginale il patrimonio di Intesa, mentre è rimasto fermo il valore del capitale di Mediocredito Lombardo.

La verifica è stata effettuata sostituendo, nella stima originaria, al contributo di Banca Carime alle grandezze patrimoniali e reddituali di Banca Intesa, il valore di realizzo ipotizzato per la cessione della partecipazione.

Le conclusioni alle quali si è pervenuti sono state che le rettifiche apportate in conseguenza della cessione di Banca Carime alle suddette grandezze non modificano nella sostanza il range del rapporto di cambio già individuato. In particolare, il rapporto determinato dall'assemblea del 28 luglio 2000, pari a 108 azioni ordinarie Banca Intesa ogni 100 azioni Mediocredito Lombardo, rimane ugualmente all'interno del range di cambio ragionevole, anche in caso di cessione di Banca Carime.

Pertanto, secondo il piano operativo predisposto per ottemperare alle deliberazioni della citata assemblea, in data 11 dicembre 2000 è stato stipulato l'atto notarile di fusione in Banca Intesa di Banco Ambrosiano Veneto, Cariplo e Mediocredito Lombardo, che produrrà gli effetti giuridici a decorrere dal prossimo 31 dicembre, immediatamente prima della chiusura dell'esercizio 2000.

### **Conclusione**

Il Consiglio di Amministrazione propone quindi all'Assemblea di approvare la revoca della delibera di fusione per incorporazione di Banca Carime in Banca Intesa e, conseguentemente l'eliminazione della lettera d), secondo periodo, dell'art. 5 (capitale ed azioni sociali) dello statuto, nella parte in cui si prevedeva l'aumento del capitale sociale di Banca Intesa al servizio della predetta fusione.

Milano, 19 dicembre 2000

Il Consiglio di Amministrazione



**Revoca della delibera assembleare di  
aumento gratuito di capitale sociale  
a favore di Dirigenti del Gruppo  
del 16 marzo 1999 - Proposta di  
aumento di capitale sociale riservato  
a Amministratori Delegati e a  
Dipendenti del Gruppo**



# Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla proposta di aumento del capitale sociale riservato al management del gruppo Banca Intesa-BCI

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea straordinaria anche per deliberare in merito alla proposta di delegare al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 codice civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 commi 5° e 8° del codice civile, in una o più volte, entro il termine di cinque anni dalla data della presente delibera, mediante emissione di azioni ordinarie da offrire in sottoscrizione agli Amministratori Delegati della Società e a manager che ricoprono posizioni-chiave nella Società medesima e nelle Società dalla stessa controllate.

Come è noto, il processo di integrazione fra Banca Intesa e Banca Commerciale Italiana, alla cui realizzazione nel corso di questi mesi è stato dedicato il massimo impegno da parte dell'intero Gruppo, rappresenta una sfida che ha come obiettivo la massimizzazione della creazione di valore per gli Azionisti. Senza modificare le logiche del Piano Industriale presentato ai mercati nello scorso mese di aprile, la fusione consentirà di conseguire vantaggi operativi ed economici altrimenti di più difficile realizzazione. In questa prospettiva assumono particolare significato le iniziative volte alla creazione di una "casa comune" per tutti i patrimoni di esperienza presenti nella cultura e nella tradizione delle due banche. Si tratta di focalizzare l'attenzione del management verso obiettivi e strategie comuni, attraverso l'integrazione delle diverse professionalità in una logica di "squadra" per giungere alla creazione di un team di manager affiatato e coeso.

Proprio in tali logiche già si inquadrava la delibera assunta dall'assemblea degli Azionisti del 16 marzo 1999 che aveva conferito delega al Consiglio di Amministrazione di aumentare, nel termine di cinque anni, in una o più volte, ai sensi degli articoli 2443 e 2349 del codice civile, il capitale per un importo massimo di nominali L. 10.000.000.000, mediante emissione di massime n. 10.000.000 di azioni ordinarie di nominali L. 1.000 cadauna, da assegnare gratuitamente a dirigenti della società e delle Società controllate. Tuttavia, il mutato quadro normativo ha consigliato di revocare il programma varato ma non ancora perfezionato, monetizzandone il valore economico. Si rende pertanto opportuno procedere alla revoca della delibera assembleare del 16 marzo 1999, che attribuiva al Consiglio la delega ad eseguire l'aumento gratuito di capitale sopra indicato.

Nondimeno, occorre evidenziare come le logiche ispiratrici del precedente piano mantengano tuttora intatta la loro validità. Infatti, la proposta di conferire agli Amministratori la facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, mediante emissione di azioni ordinarie da riservare in sottoscrizione agli Amministratori Delegati di Banca Intesa ed a manager che ricoprono posizioni-chiave nella Società e/o in Società dalla stessa controllate, si colloca in questa prospettiva e risponde alla volontà di creare le condizioni per assicurare un più accentuato coinvolgimento di tutto il vertice aziendale alle sorti e al futuro sviluppo del Gruppo. L'esperienza dimostra, infatti, come la condivisione delle strategie aziendali attraverso una più accentuata forma di diretta partecipazione dei manager alle performance economiche dell'azienda sia in grado di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di crescita e di sviluppo che il Gruppo si propone di conseguire. In più, altro importante obiettivo di medio periodo che si intende raggiungere con il Piano - nel quale, come si vedrà, è previsto un termine di tre anni per l'esercizio delle opzioni assegnate -, è quello di fidelizzare i manager sui quali Intesa punta per il proprio futuro sviluppo, incoraggiandone la permanenza all'interno del Gruppo. Tale finalità assume specifica rilevanza in questo periodo, nel quale è in corso un processo di integrazione di particolare complessità organizzativa e strutturale.

Le linee guida del Piano, alle quali il Consiglio di Amministrazione si atterrà per la predisposizione del relativo Regolamento - che verrà sottoposto all'approvazione dal Consiglio stesso nei prossimi mesi - sono le seguenti:

**Destinatari.** Il Piano riguarda, oltre agli Amministratori Delegati di Banca Intesa, altri manager che ricoprono posizioni-chiave in Banca Intesa ed in altre Società del Gruppo e che saranno suddivisi in classi a cui corrispondono livelli diversi di responsabilità, di impatto sui risultati economici e di posizione organizzativa.

**Numero dei diritti da assegnare.** Il Consiglio di amministrazione è responsabile della gestione del Piano nel suo complesso. Il numero dei diritti che sarà riconosciuto agli Amministratori Delegati - condizionatamente al raggiungimento degli obiettivi di cui infra - sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta della Commissione di Retribuzione (composta dal Presidente, da un Vicepresidente, da un Consigliere e dal Presidente del Collegio Sindacale). Il numero dei diritti che sarà riconosciuto agli altri manager - sempre condizionatamente al raggiungimento degli obiettivi di cui infra - sarà stabilito dal Consiglio di amministrazione, su proposta, secondo la classe e la fascia retributiva di appartenenza, del Consiglio di Presidenza (composto dal Presidente e dai due Amministratori Delegati di Banca Intesa) o degli Amministratori Delegati di Banca Intesa.

Quanto all'Amministratore Delegato con il quale non vi è un rapporto di lavoro dipendente, la delega all'aumento di capitale riservato alla di lui stock option sarà deliberata ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 cod. civ., richiamati i motivi di interesse della società ad incentivare e fidelizzare i responsabili di vertice della gestione, come già illustrati. A tal fine sarà predisposto da parte della società di revisione il parere sulla congruità del prezzo di emissione delle nuove azioni previsto dal comma 6 dello stesso articolo 2441 cod.civ.

**Durata e Obiettivi.** Il Piano ha durata triennale (2001-2003). L'assegnazione dei diritti, che viene deliberata per ogni anno dal Consiglio di amministrazione, sarà condizionata a che dal bilancio consolidato di ciascun esercizio (2001, 2002, 2003) risulti conseguito, in ragione almeno del 95%, il ROE di Gruppo assegnato dal Consiglio di amministrazione quale obiettivo e comunicato ai destinatari del Piano.

**Esercizio dei diritti.** L'esercizio dei diritti è posticipato di tre anni rispetto alla data di assegnazione e potrà avvenire in unica soluzione o in frazioni nei quattro anni successivi. Per ciascun anno sarà previsto un Periodo di Esercizio dei diritti di opzione.

**Prezzo di esercizio.** Il prezzo di esercizio delle Opzioni (strike price) è pari al valore normale dell'azione, cioè alla media aritmetica dei prezzi rilevati sul mercato regolamentato gestito dalla Borsa Italiana (MTA) nel periodo che va dalla data di assegnazione delle Opzioni (corrispondente alla data nella quale il Consiglio di Amministrazione fissa il numero dei diritti ed i beneficiari del Piano per ciascun singolo anno) allo stesso giorno del mese solare precedente. In ogni caso, lo strike price non potrà essere inferiore al valore unitario del patrimonio netto consolidato dell'ultimo esercizio chiuso prima della data di assegnazione e comunque non inferiore al valore del patrimonio netto unitario al 30 settembre 2000.

**Vincoli.** Oltre a quanto già precisato, l'esercizio delle opzioni è, in linea generale e salvi alcuni casi particolari che verranno previsti nel Regolamento, subordinato alla permanenza in carica degli Amministratori Delegati o alla sussistenza del rapporto di lavoro dipendente con una qualsiasi delle società appartenenti al Gruppo al momento dell'effettivo esercizio dei diritti. Le opzioni sono nominative, personali e non trasferibili se non per morte del beneficiario e non possono essere costituite in pegno né in garanzia a favore di terzi.

Il Regolamento disciplinerà in dettaglio le conseguenze che deriveranno dalla cessazione della carica ovvero dalla risoluzione del rapporto di lavoro (prevedendo, in particolare, che i diritti di opzione non esercitati decadono in caso di revoca per giusta causa del mandato per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero in caso di dimissioni o licenziamento per giusta causa per i dipendenti, mentre continuano a poter essere esercitati a termini di Regolamento in caso di scadenza del mandato ovvero di cessazione consensuale del rapporto di lavoro) e dalla morte del beneficiario (nel qual caso i diritti potranno essere esercitati da eredi o legatari).

I diritti di opzione assegnati e non esercitati entro il termine massimo che sarà previsto dal Regolamento si estinguono e conseguentemente non attribuiscono più alcun diritto al beneficiario o ai suoi eredi o legatari.

Le azioni Banca Intesa che saranno acquisite a seguito dell'esercizio delle opzioni sono liberamente disponibili e non sono soggette ad alcun vincolo.

Per rendere possibile l'effettuazione del programma di coinvolgimento del management appena delineato, è, quindi, opportuno che il Consiglio di Amministrazione riceva dall'Assemblea straordinaria la delega – da esercitare nell'arco di un quinquennio – ad aumentare il capitale sociale, a servizio esclusivo del Piano, per un importo massimo di nominali L. 58.000.000.000, mediante emissione di n. 58.000.000 di azioni ordinarie di nominali L. 1.000 cadauna, pari a circa lo 0,99% del capitale ordinario post fusione Comit.

Le azioni di nuova emissione avranno le caratteristiche di quelle ordinarie in circolazione e le stesse saranno emesse con godimento regolare.

Si ricorda, infine, che l'Assemblea sarà chiamata ad approvare in sede di discussione delle modifiche statutarie poste al punto 4) dell'o.d.g. la modifica dell'art. 5 nella parte relativa all'entità del capitale sociale.

Milano, 19 dicembre 2000

Il Consiglio di Amministrazione



**Parere della Società di Revisione  
sulla congruità del prezzo di emissione**



**BANCA INTESA S.p.A.**

**RELAZIONE SULLA CONGRUITA' DEL PREZZO DI EMISSIONE  
DELLE AZIONI DA OFFRIRE IN SOTTOSCRIZIONE  
AD AMMINISTRATORI DELEGATI  
E A DIPENDENTI DI BANCA INTESA S.p.A.  
E DELLE SOCIETA' DALLA STESSA CONTROLLATE  
A SEGUITO DELL'AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE  
CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE  
(Art. 158 D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)**

**RELAZIONE SULLA CONGRUITA' DEL PREZZO DI EMISSIONE  
DELLE AZIONI DA OFFRIRE IN SOTTOSCRIZIONE  
AD AMMINISTRATORI DELEGATI  
E A DIPENDENTI DI BANCA INTESA S.p.A.  
E DELLE SOCIETA' DALLA STESSA CONTROLLATE  
A SEGUITO DELL'AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE  
CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE  
(Art. 158 D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)**

Agli Azionisti di  
Banca Intesa S.p.A.

**1. OGGETTO DELL'INCARICO**

Ai sensi dell'art. 158 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, abbiamo ricevuto in data 8 gennaio 2001 da Banca Intesa S.p.A. (nel seguito "Intesa" o "la Banca") copia del verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 19 dicembre 2000 contenente la proposta di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, nel termine di cinque anni, per un importo massimo di Lire 58 miliardi, mediante emissione di massime n. 58.000.000 azioni ordinarie di nominali Lire 1.000 cadauna, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi V e VIII del Codice Civile, da offrire in sottoscrizione ad Amministratori Delegati e a dipendenti della Banca e delle società dalla stessa controllate.

La proposta sarà sottoposta all'approvazione dell'Assemblea straordinaria, convocata in prima convocazione per il giorno 28 febbraio 2001 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 1 marzo 2001.

L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti della Banca è stata convocata, per le medesime date sopra indicate, per deliberare anche in merito al progetto di fusione per incorporazione di Banca Commerciale Italiana S.p.A. in Intesa.

Alla proposta in oggetto si accompagna la proposta di revoca della delibera assunta dall'Assemblea degli Azionisti in data 16 marzo 1999, che aveva conferito delega al Consiglio di Amministrazione di aumentare, nel termine di cinque anni, in una o più volte, il capitale sociale per un importo massimo di Lire 10 miliardi, mediante emissione di massime n. 10.000.000 azioni ordinarie di nominali Lire 1.000 cadauna, da assegnare gratuitamente a dirigenti della Banca e delle società controllate.

L'Assemblea straordinaria degli Azionisti è chiamata ad approvare la proposta di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale ai sensi dei commi V e VIII dell'art. 2441 del Codice Civile. L'aumento di capitale sociale riservato all'Amministratore Delegato con il quale non vi è un rapporto di lavoro dipendente sarà deliberato ai sensi del comma V del citato art. 2441 del Codice Civile. Pertanto, in qualità di revisori incaricati della revisione contabile del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato della Banca, esprimiamo nel seguito, ai sensi dell'art. 158 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il nostro parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni previsto dall'articolo 2441, comma VI, del Codice Civile.

## **2. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE E DEI CRITERI UTILIZZATI PER LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI EMISSIONE DELLE AZIONI**

Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea di attribuire al Consiglio di Amministrazione la delega, da esercitare nell'arco di un quinquennio, ad aumentare il capitale sociale, al servizio esclusivo di un piano di *stock option* (il "Piano") a favore di Amministratori Delegati (di cui solo uno non è attualmente legato da un rapporto di lavoro dipendente) e di *manager* (dipendenti) che ricoprono posizioni chiave nella Banca ed in altre società del Gruppo Intesa (il "Gruppo"), per un importo massimo di Lire 58 miliardi, mediante emissione di massime n. 58.000.000 azioni ordinarie di nominali Lire 1.000 cadauna.

Il Piano risponde alla volontà di assicurare la condivisione delle strategie aziendali, attraverso una più accentuata forma di diretta partecipazione alle performance economiche del Gruppo Intesa; altro importante obiettivo di medio periodo che si intende raggiungere con il Piano – che prevede un termine di tre anni per l'esercizio delle azioni assegnate – è quello di fidelizzare i *manager* sui quali Intesa punta per il proprio futuro sviluppo, incoraggiandone la permanenza all'interno del Gruppo. Tale finalità assume particolare importanza per la Banca in questo periodo nel quale è in corso un processo di integrazione di particolare complessità organizzativa e strutturale.

Il Consiglio di Amministrazione, mediante redazione di specifico Regolamento, provvederà ad individuare i beneficiari ai quali riservare le azioni provenienti dall'aumento di capitale, a determinare il numero di diritti da assegnare a ciascuno di essi nonché a fissare, per questi ultimi, i relativi termini di esercizio. Come confermato dagli Amministratori, i beneficiari del Piano saranno prevalentemente i dipendenti della Banca e delle società dalla stessa controllate.

Il Piano prevede che l'assegnazione delle opzioni venga deliberata con cadenza annuale dal Consiglio di Amministrazione, a condizione che dal bilancio consolidato di ciascuno degli esercizi, che chiudono rispettivamente al 31 dicembre 2001, 2002 e 2003, risultino conseguiti gli obiettivi reddituali di Gruppo comunicati dal Consiglio di Amministrazione ai destinatari del Piano.

Le azioni ordinarie di nuova emissione avranno le caratteristiche di quelle in circolazione della stessa specie e saranno emesse con godimento regolare.

Al fine di assicurare la conformità del procedimento di determinazione del prezzo di emissione delle azioni alle previsioni dell'art. 2441, comma VI del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione ha stabilito che:

- il prezzo di esercizio dei diritti (*strike price*) e, conseguentemente, il prezzo di emissione delle azioni, debba essere pari al valore normale dell'azione, definito come media aritmetica dei prezzi rilevati sul mercato regolamentato - MTA - gestito da Borsa Italiana S.p.A. nel periodo che va dalla data di assegnazione dei diritti (corrispondente alla data nella quale il Consiglio di Amministrazione fissa il numero dei diritti ed i beneficiari del Piano per ciascun anno) allo stesso giorno del mese solare precedente;
- in ogni caso lo *strike price* non potrà essere inferiore al patrimonio netto per azione risultante dal bilancio consolidato del Gruppo Intesa dell'ultimo esercizio chiuso prima della data di assegnazione e, comunque, non inferiore al patrimonio netto per azione risultante dallo stato patrimoniale consolidato del Gruppo Intesa al 30 settembre 2000.

Il patrimonio netto risultante dallo stato patrimoniale consolidato del Gruppo Intesa al 30 settembre 2000 è pari a Lire 23.343 miliardi, che, diviso per il numero delle azioni ordinarie e di risparmio in circolazione alla stessa data, determina un risultato di Lire 4.021 per azione.

Il valore di Lire 4.021 per azione assume pertanto il significato di prezzo minimo di emissione. Conseguentemente esprimiamo nel seguito il nostro parere sulla congruità del prezzo minimo.

### **3. DOCUMENTAZIONE UTILIZZATA E LAVORO SVOLTO**

Nello svolgimento del nostro lavoro abbiamo ottenuto dalla Banca i documenti e le informazioni ritenute utili nella fattispecie. A tal fine abbiamo ottenuto:

- a) la relazione del Consiglio di Amministrazione del 19 dicembre 2000, recante la proposta di aumento del capitale sociale finalizzata ad emettere azioni ordinarie al servizio del Piano. Tale relazione illustra le motivazioni della proposta, espone i criteri di valutazione adottati e le considerazioni formulate per la definizione del prezzo di emissione delle nuove azioni;
- la situazione patrimoniale al 30 settembre 2000 di Banca Intesa redatta ai sensi dell'art. 2501 del Codice Civile, corredata della nota integrativa, predisposta dal Consiglio di Amministrazione;

- lo stato patrimoniale ed il conto economico consolidati al 30 settembre 2000 del Gruppo Intesa, allegati alla sopra citata situazione patrimoniale, da noi assoggettati a revisione contabile limitata ai fini dell'emissione della relazione sul rapporto di cambio fra le azioni di Banca Intesa S.p.A. e quelle di Banca Commerciale Italiana S.p.A., ai sensi dell'art. 2501 quinquies del Codice Civile;
- lo statuto vigente della Banca ed il testo delle modifiche proposte;
- il testo, datato 26 gennaio 2001, dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria;
- i bilanci d'esercizio e consolidato di Intesa al 31 dicembre 1999, corredati delle relazioni degli amministratori, del collegio sindacale e della società di revisione;
- la relazione semestrale al 30 giugno 2000 del Gruppo Intesa, corredata delle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione;
- il piano economico per gli esercizi 2000-2003 del Gruppo Intesa.

Il nostro lavoro è stato svolto con riferimento al 30 settembre 2000 ed ha comportato fra l'altro:

- l'esame della relazione del Consiglio di Amministrazione di cui al punto a) che individua i parametri per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni e del prezzo minimo di Lire 4.021;
- l'osservazione delle quotazioni delle azioni della Banca, con particolare riferimento al semestre precedente la delibera;
- lo svolgimento di considerazioni di carattere valutativo e di analisi ritenute necessarie per l'accertamento della congruità del prezzo di emissione delle azioni;
- la lettura dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione della Banca dell'anno 2000 e dell'anno 2001, fino alla data odierna;
- la discussione con la Direzione della Banca in merito ai criteri utilizzati per la predisposizione del piano economico del Gruppo per gli esercizi 2000-2003, ferme restando le incertezze ed i limiti connessi ad ogni tipo di dato previsionale;
- l'ottenimento delle attestazioni che, per quanto a conoscenza della Direzione della Banca, non sussistono modifiche significative da apportare ai dati contabili ed alle informazioni utilizzate nello svolgimento della nostre analisi.

#### 4. CONSIDERAZIONI SULLA CONGRUITA' DEI CRITERI ADOTTATI E DEL PREZZO DI EMISSIONE DELLE AZIONI

In considerazione dei criteri descritti nella relazione del Consiglio di Amministrazione, il prezzo definitivo di emissione sarà determinato al momento dell'assegnazione dei diritti, nel rispetto del prezzo minimo di emissione di Lire 4.021 per azione, mediante l'osservazione dell'andamento del prezzo di mercato del titolo nel periodo che va dalla data di assegnazione dei diritti allo stesso giorno del mese solare precedente. Il prezzo che emergerà dall'applicazione di tale criterio sarà espressione del valore di mercato.

Al fine di assicurare la conformità del procedimento di determinazione del prezzo di emissione delle azioni alle previsioni dell'art. 2441, comma V del Codice Civile, gli Amministratori hanno individuato un criterio in base al quale il prezzo di emissione delle azioni determinato non potrà essere inferiore al patrimonio netto per azione risultante dal bilancio consolidato del Gruppo Intesa dell'ultimo esercizio chiuso prima della data di assegnazione e, comunque, non inferiore al patrimonio netto per azione desumibile dal bilancio consolidato del Gruppo Intesa al 30 settembre 2000, che, diviso per il numero delle azioni in circolazione alla stessa data, determina un prezzo minimo di Lire 4.021 per azione.

Tale prezzo di Lire 4.021 per azione rappresenta quindi una soglia minima contro il rischio di diluizione del valore patrimoniale delle azioni in possesso degli Azionisti, che dovrà essere assunta come prezzo di emissione delle azioni solo nell'ipotesi di uno sfavorevole andamento del mercato.

Peraltro, le considerazioni espresse sulla congruità dei criteri adottati devono essere osservate alla luce del fatto che il Piano risponde alla volontà di assicurare la condivisione delle strategie aziendali e di fidelizzare i *manager* sui quali Intesa punta per il proprio futuro sviluppo, incoraggiandone la permanenza all'interno del Gruppo. Infatti, esso è destinato prevalentemente ai dipendenti della Banca e delle società dalla stessa controllate.


Alla luce delle sopraesposte considerazioni, il nostro parere di congruità espresso nel successivo paragrafo è fondato sul presupposto che il prezzo unitario di emissione delle azioni, inclusivo del sovrapprezzo, verrà determinato dagli Amministratori sulla base del criterio precedentemente esposto.

**5. CONCLUSIONI**

Tutto ciò premesso, riteniamo adeguati i metodi di valutazione adottati ai fini dell'aumento di capitale e conseguentemente congruo il prezzo minimo di emissione delle nuove azioni ordinarie, fissato in Lire 4.021 per azione per l'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti, ai sensi del comma VI dell'art. 2441 del Codice Civile.

Milano, 6 febbraio 2001

Reconta Ernst & Young S.p.A.



Guido Celona  
(Socio)



## **Modifiche statutarie**



# Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle proposte di modifica statutaria

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea straordinaria anche per deliberare una serie di modifiche statutarie alcune delle quali sono funzionali alla realizzazione della nuova struttura aziendale mentre altre sono conseguenti ad adeguamenti meramente formali.

## Articolo 1

Si propone di modificare la denominazione sociale al fine di mantenere e combinare nella medesima i marchi sia di Banca Intesa che di Banca Commerciale Italiana, a conferma della continuità e degli obiettivi strategici del Gruppo. Inoltre conformemente a quanto operato per le altre Banche recentemente incorporate, si propone di prevedere espressamente la possibilità di utilizzare la denominazione Banca Commerciale Italiana S.p.A. in funzione di marchio e segno distintivo.

### Articolo vecchio

**Costituzione, denominazione, sede e durata della società**

#### Articolo 1

La società si denomina "Banca Intesa S.p.A." o, in forma abbreviata, anche solo "Intesa S.p.A.".

A seguito dell'incorporazione delle società Banco Ambrosiano Veneto S.p.A., Cariplo-Cassa di Risparmio delle Province Lombarde S.p.A. e Mediocredito Lombardo S.p.A., la Società può utilizzare in funzione di marchi e segni distintivi le denominazioni delle società incorporate.

### Articolo nuovo

**Costituzione, denominazione, sede e durata della società**

#### Articolo 1

La società si denomina "Banca Intesa **Banca Commerciale Italiana** S.p.A." o, in forma abbreviata, anche solo "Intesa**Bci** S.p.A." o "**Banca Intesa Comit S.p.A.**". A seguito dell'incorporazione delle società Banco Ambrosiano Veneto S.p.A. (**Ambroveneto S.p.A.**), Cariplo-Cassa di Risparmio delle Province Lombarde S.p.A., Mediocredito Lombardo S.p.A. e **Banca Commerciale Italiana S.p.A.**, la Società può utilizzare in funzione di marchi e segni distintivi le denominazioni **e/o i marchi** delle società incorporate.

## Articolo 4

Si propone la modifica della denominazione del Gruppo Bancario in considerazione della variazione della denominazione sociale.

### Titolo II

**Oggetto sociale**

#### Articolo 4

La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, anche tramite Società controllate. A tal fine essa può, con

### Titolo II

**Oggetto sociale**

#### Articolo 4

La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, anche tramite Società controllate. A tal fine essa può, con

l'osservanza delle disposizioni vigenti e previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni, sempre anche tramite Società controllate, compiere tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari, inclusa la costituzione e la gestione di forme pensionistiche complementari aperte o chiuse, nonché ogni altra operazione strumentale o connessa al raggiungimento dello scopo sociale. La Società nella sua qualità di Capogruppo del gruppo bancario "Gruppo Intesa", ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti del Gruppo anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia e nell'interesse della stabilità del Gruppo.

l'osservanza delle disposizioni vigenti e previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni, sempre anche tramite Società controllate, compiere tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari, inclusa la costituzione e la gestione di forme pensionistiche complementari aperte o chiuse, nonché ogni altra operazione strumentale o connessa al raggiungimento dello scopo sociale. La Società nella sua qualità di Capogruppo del gruppo bancario "Gruppo IntesaBci", ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti del Gruppo anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia e nell'interesse della stabilità del Gruppo.

## Articolo 5

Si propone di eliminare le lettere c) e d) dell'articolo a seguito della revoca della delibera 16 marzo 1999 relativa all'aumento del capitale per un importo massimo di Lire 10.000.000.000 da assegnare gratuitamente ai Dirigenti della società e delle società controllate, nonché in conseguenza della revoca della delibera di fusione per incorporazione di Banca Carime. Si propone inoltre di inserire una nuova lettera c) in dipendenza dell'aumento di capitale al servizio della fusione per incorporazione di Banca Commerciale Italiana S.p.A., nonché una nuova lettera d) a seguito della proposta di aumento del capitale sociale riservato ad Amministratori Delegati e a Dipendenti della società e delle società dalla stessa controllate.

### Titolo III

#### Capitale ed azioni sociali

##### Articolo 5

- a) Il capitale sociale è di Lire 5.836.293.393.000, diviso in n. 5.836.293.393 azioni del valore nominale di Lire 1.000 ciascuna di cui n. 5.047.426.421 azioni ordinarie e n. 788.866.972 azioni di risparmio non convertibili.
- b) L'Assemblea straordinaria del 30 settembre 1997 ha anche deliberato di aumentare il capitale sociale:
- per un importo massimo di ulteriori Lire 483.852.969.000 (ora ridotte a Lire 203.677.284.000) mediante emissione sino ad un massimo di n. 334.573.257 (ora ridotte a n. 71.673.436) azioni ordinarie e sino ad massimo di n. 149.279.712 (ora ridotte a n. 132.003.848) azioni di risparmio n.c., riservate esclusivamente all'esercizio dei diritti attribuiti rispettivamente dai n. 1.003.719.772 (ora ridotti a n. 215.020.309) warrant azioni ordinarie e dai n. 447.839.136 (ora ridotti a n. 396.011.544) warrant

### Titolo III

#### Capitale ed azioni sociali

##### Articolo 5

- a) Il capitale sociale è di Lire 5.836.293.393.000, diviso in n. 5.836.293.393 azioni del valore nominale di Lire 1.000 ciascuna di cui n. 5.047.426.421 azioni ordinarie e n. 788.866.972 azioni di risparmio non convertibili.
- b) L'Assemblea straordinaria del 30 settembre 1997 ha deliberato di aumentare il capitale sociale:
- per un importo massimo di ulteriori Lire 483.852.969.000 (ora ridotte a Lire 203.677.284.000) mediante emissione sino ad un massimo di n. 334.573.257 (ora ridotte a n. 71.673.436) azioni ordinarie e sino ad massimo di n. 149.279.712 (ora ridotte a n. 132.003.848) azioni di risparmio n.c., riservate esclusivamente all'esercizio dei diritti attribuiti rispettivamente dai n. 1.003.719.772 (ora ridotti a n. 215.020.309) warrant azioni ordinarie e dai n. 447.839.136 (ora

- azioni di risparmio n.c., secondo le modalità e nei termini previsti dai rispettivi regolamenti (da eseguirsi entro il 31 maggio 2002);
- per un importo massimo di ulteriori Lire 250.929.943.000 (ora ridotte a Lire 4.741.674.000) corrispondenti ad un massimo di n. 250.929.943 (ora ridotte a n. 4.741.674) azioni ordinarie, al servizio esclusivo della conversione delle obbligazioni costituenti il prestito obbligazionario "Banca Intesa subordinato convertibile in azioni ordinarie a tasso variabile 1998 - 2003" del valore nominale Lire 878.254.800.500 (ora pari a Lire 16.595.859.000), secondo le modalità e nei termini previsti dal regolamento;
  - per un importo massimo di ulteriori Lire 111.959.784.000 (ora ridotte a Lire 12.127.380.000) corrispondenti ad un massimo di n. 111.959.784 (ora ridotte a n. 12.127.380) azioni di risparmio n.c., al servizio esclusivo della conversione delle obbligazioni costituenti il prestito obbligazionario "Banca Intesa subordinato convertibile in azioni di risparmio n.c. a tasso variabile 1998 - 2003" del valore nominale di Lire 246.311.524.800 (ora pari a Lire 26.680.236.000), secondo le modalità e nei termini previsti dal regolamento.
- c) L'Assemblea straordinaria del 16 marzo 1999 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare, in una o più volte, nel termine di cinque anni a partire dalla data della suddetta deliberazione, il capitale sociale, a norma dell'art. 2443 cod. civ., per un importo massimo di Lire 10.000.000.000 mediante emissione di azioni ordinarie, aventi le caratteristiche di quelle in circolazione, da assegnare gratuitamente a norma dell'art. 2349 cod. civ. a Dirigenti della Società e/o delle Società dalla stessa controllate da individuare a cura del Consiglio di Amministrazione. Ciò mediante utilizzo della riserva speciale che, a tal fine, l'Assemblea ordinaria della Società avrà ritenuto di costituire e, di anno in anno, ricostituire od incrementare.
- d) L'Assemblea straordinaria del 28 luglio 2000 ha deliberato di aumentare il capitale sociale per un ulteriore importo massimo di Lire 185.026.000 mediante emissione di massime n. 185.026 azioni ordinarie da Lire 1.000 ciascuna da riservare agli azionisti terzi di Banca Carime S.p.A. in relazione alla fusione per incorporazione della predetta società in Banca Intesa S.p.A.
- ridotti a n. 396.011.544) warrant azioni di risparmio n.c., secondo le modalità e nei termini previsti dai rispettivi regolamenti (da eseguirsi entro il 31 maggio 2002);
- per un importo massimo di ulteriori Lire 250.929.943.000 (ora ridotte a Lire 4.741.674.000) corrispondenti ad un massimo di n. 250.929.943 (ora ridotte a n. 4.741.674) azioni ordinarie, al servizio esclusivo della conversione delle obbligazioni costituenti il prestito obbligazionario "Banca IntesaBci subordinato convertibile in azioni ordinarie a tasso variabile 1998 - 2003" del valore nominale Lire 878.254.800.500 (ora pari a Lire 16.595.859.000), secondo le modalità e nei termini previsti dal regolamento;
  - per un importo massimo di ulteriori Lire 111.959.784.000 (ora ridotte a Lire 12.127.380.000) corrispondenti ad un massimo di n. 111.959.784 (ora ridotte a n. 12.127.380) azioni di risparmio n.c., al servizio esclusivo della conversione delle obbligazioni costituenti il prestito obbligazionario "Banca IntesaBci subordinato convertibile in azioni di risparmio n.c. a tasso variabile 1998 - 2003" del valore nominale di Lire 246.311.524.800 (ora pari a Lire 26.680.236.000), secondo le modalità e nei termini previsti dal regolamento.
- c) **L'Assemblea straordinaria del.. febbraio 2001 ha deliberato di aumentare il capitale sociale per un importo massimo di Lire 792.320.323.000 mediante emissione di massime n. 792.320.323 azioni ordinarie da nominali Lire 1.000 ciascuna da riservare agli azionisti terzi di Banca Commerciale Italiana S.p.A. in relazione alla fusione per incorporazione della predetta società in Banca Intesa S.p.A.**
- d) **L'Assemblea straordinaria del.. febbraio 2001 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare, nel termine di 5 anni, in una o più volte, ai sensi dell'art. 2443 c.c., il capitale per un importo massimo di Lire 58.000.000.000, mediante emissione di massime n. 58.000.000 di azioni ordinarie da nominali Lire 1.000 ciascuna da offrire in sottoscrizione a Amministratori Delegati e a Dipendenti della Società e delle Società dalla stessa controllate.**

## Articolo 13

La modifica deriva dalla variazione della numerazione conseguente all'inserimento di un nuovo articolo.

### Articolo 13

Salvo quanto previsto per i Sindaci dal successivo art. 22, le votazioni per la nomina alle cariche sociali vengono effettuate a maggioranza relativa dei voti. Nel caso di parità di voti tra più candidati, si procede ad una ulteriore votazione per ballottaggio.

### Articolo 13

Salvo quanto previsto per i Sindaci dal successivo art. 23, le votazioni per la nomina alle cariche sociali vengono effettuate a maggioranza relativa dei voti. Nel caso di parità di voti tra più candidati, si procede ad una ulteriore votazione per ballottaggio.

## Articoli 16 e 17

Si propone di sostituire al sistema di videoconferenza il sistema di teleconferenza, essendo quest'ultimo lo strumento di collegamento a distanza di uso comune.

### Articolo 16

Fermi i poteri di convocazione riservati dalla legge ai Sindaci, il Presidente o chi lo sostituisce a norma del successivo art. 21 convoca il Consiglio di Amministrazione, almeno con cadenza bimestrale e comunque ogni volta che lo giudichi opportuno o ne sia fatta domanda scritta, con indicazione delle ragioni che la determinano, da almeno un quarto degli Amministratori in carica, e formula l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da comunicare ai membri del Consiglio stesso ed ai Sindaci Effettivi. L'avviso di convocazione preciserà la data della riunione, l'ora e il luogo, che potrà essere diverso da quello della sede legale, purché nell'ambito dell'Unione Europea, e dovrà essere inviato, con qualunque mezzo idoneo, almeno quattro giorni prima della riunione e, nei casi di urgenza, almeno ventiquattro ore prima. L'avviso potrà altresì contenere l'indicazione dei luoghi dai quali partecipare mediante collegamento audiovisivo, a norma del secondo comma del successivo art. 17.

### Articolo 16

Fermi i poteri di convocazione riservati dalla legge ai Sindaci, il Presidente o chi lo sostituisce a norma del successivo art. 21 convoca il Consiglio di Amministrazione, almeno con cadenza bimestrale e comunque ogni volta che lo giudichi opportuno o ne sia fatta domanda scritta, con indicazione delle ragioni che la determinano, da almeno un quarto degli Amministratori in carica, e formula l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da comunicare ai membri del Consiglio stesso ed ai Sindaci Effettivi. L'avviso di convocazione preciserà la data della riunione, l'ora e il luogo, che potrà essere diverso da quello della sede legale, purché nell'ambito dell'Unione Europea, e dovrà essere inviato, con qualunque mezzo idoneo, almeno quattro giorni prima della riunione e, nei casi di urgenza, almeno ventiquattro ore prima. L'avviso potrà altresì contenere l'indicazione dei luoghi dai quali partecipare mediante **l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza in teleconferenza**, a norma del secondo comma del successivo art. 17.

### Articolo 17

Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica. In mancanza del Presidente, presiede le adunanze chi lo sostituisce a norma del successivo art. 21. È ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante l'utilizzo di idonei sistemi di collegamento audiovisivo, a condizione che tutti gli

### Articolo 17

Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica. In mancanza del Presidente, presiede le adunanze chi lo sostituisce a norma del successivo art. 21. È ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento **a distanza in teleconferenza**, a condizione che tutti gli

aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

Le deliberazioni sono prese a voto palese e a maggioranza assoluta dei votanti, esclusi gli astenuti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio nomina il Segretario ed il suo sostituto. Gli stessi sono tenuti al rispetto del segreto professionale e d'ufficio. Il Segretario cura la redazione e la conservazione del verbale di ciascuna adunanza che dovrà essere sottoscritto da chi presiede l'adunanza e dal Segretario stesso.

aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

Le deliberazioni sono prese a voto palese e a maggioranza assoluta dei votanti, esclusi gli astenuti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio nomina il Segretario ed il suo sostituto. Gli stessi sono tenuti al rispetto del segreto professionale e d'ufficio. Il Segretario cura la redazione e la conservazione del verbale di ciascuna adunanza che dovrà essere sottoscritto da chi presiede l'adunanza e dal Segretario stesso.

## Articolo 18

La modifica proposta è di carattere meramente formale.

### Articolo 18

Ai membri del Consiglio di Amministrazione, salvo restando - per quanto riguarda il Presidente, i Vice Presidenti e l'Amministratore Delegato o gli Amministratori Delegati, se nominati - il disposto dell'art. 2389, 2° comma del codice civile, spettano un compenso annuale, le medaglie di presenza per le sedute di Consiglio e di Comitato, oltre il rimborso delle eventuali spese incontrate per l'esercizio delle loro funzioni. Agli Amministratori non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata. La misura del compenso e delle medaglie è stabilita dall'Assemblea.

### Articolo 18

Ai membri del Consiglio di Amministrazione, salvo restando - per quanto riguarda il Presidente, i Vice Presidenti e gli Amministratori Delegati, se nominati - il disposto dell'art. 2389, 2° comma del codice civile, spettano un compenso annuale, le medaglie di presenza per le sedute di Consiglio e di Comitato, oltre il rimborso delle eventuali spese incontrate per l'esercizio delle loro funzioni. Agli Amministratori non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata. La misura del compenso e delle medaglie è stabilita dall'Assemblea.

## Articolo 19

Si propone di conferire al Consiglio di Amministrazione la possibilità di nominare uno o più Direttori Generali per tener conto della nuova struttura aziendale che come noto sarà composta da più divisioni, nonché di eliminare tra le competenze esclusive del Consiglio l'istituzione e la soppressione di filiali e rappresentanze. Inoltre si propongono adeguamenti meramente formali ai commi 2°, 3° e 7°.

### Articolo 19

Il Consiglio è investito di tutti i poteri per la ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, ivi compresa la facoltà di consentire la cancellazione e la riduzione di ipoteche anche a fronte di pagamento non integrale del credito. Oltre le attribuzioni non delegabili a norma

### Articolo 19

Il Consiglio è investito di tutti i poteri per la ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, ivi compresa la facoltà di consentire la cancellazione e la riduzione di ipoteche anche a fronte di pagamento non integrale del credito. Oltre **alle** attribuzioni non delegabili a

- di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:
- a) la determinazione degli indirizzi generali di gestione;
  - b) la nomina del Direttore Generale, del o dei Condirettori Generali, del o dei Vice Direttori Generali, il conferimento dei relativi poteri e la loro cessazione;
  - c) l'assunzione e la cessione di partecipazioni che comportino variazioni del Gruppo bancario;
  - d) l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di filiali e rappresentanze;
  - e) la determinazione dell'assetto organizzativo generale nonché l'eventuale costituzione di Comitati o Commissioni con funzioni consultive o di coordinamento;
  - f) la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle Società del Gruppo nonché dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia.

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto, può delegare proprie attribuzioni al Comitato Esecutivo, nonché agli Amministratori Delegati se nominati, determinando i poteri di ciascuno di essi. Il Consiglio può inoltre delegare, predeterminandone i limiti, poteri deliberativi al personale della Società in base alle funzioni o al grado ricoperto, ovvero a Comitati composti anche da personale delle Società del Gruppo.

Le decisioni assunte in tema di erogazione del credito dai predetti delegati dovranno essere portate a conoscenza, secondo modalità e periodicità fissate dal Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo ovvero del Consiglio stesso, al quale in ogni caso dovrà essere resa un'informativa periodica per importi globali. Il Consiglio determinerà altresì le modalità e la periodicità secondo le quali delle decisioni di maggior rilievo assunte dai soggetti delegati nelle altre materie dovrà essere data notizia al Consiglio stesso. In caso di urgenza, qualora non possa provvedere il Comitato Esecutivo a norma del successivo art. 20, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente che lo sostituisce a norma dell'art. 21, ovvero, in caso di assenza o impedimento anche del o dei Vice Presidenti, uno degli Amministratori Delegati, se nominato, può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi operazione di competenza del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, fatta eccezione per le materie di competenza esclusiva del Consiglio di

- norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:
- a) la determinazione degli indirizzi generali di gestione;
  - b) la nomina di **uno o due Amministratori Delegati e il conferimento dei relativi poteri**;
  - c) **la nomina di uno o più Direttori Generali, di uno o più Condirettori Generali, di uno o più Vice Direttori Generali e il conferimento dei relativi poteri su proposta degli Amministratori Delegati, se nominati**;
  - d) l'assunzione e la cessione di partecipazioni che comportino variazioni del Gruppo bancario;
  - e) la determinazione dell'assetto organizzativo generale nonché l'eventuale costituzione di Comitati o Commissioni con funzioni consultive o di coordinamento;
  - f) la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle Società del Gruppo nonché dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia.

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto, **delega** proprie attribuzioni al Comitato Esecutivo nonché agli Amministratori Delegati, se nominati, determinando i poteri di ciascuno di essi. Il Consiglio può inoltre delegare, predeterminandone i limiti, poteri deliberativi al personale della Società in base alle funzioni o al grado ricoperto, ovvero a Comitati composti anche da personale delle Società del Gruppo.

Le decisioni assunte in tema di erogazione del credito dai predetti delegati dovranno essere portate a conoscenza, secondo modalità e periodicità fissate dal Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo ovvero del Consiglio stesso, al quale in ogni caso dovrà essere resa un'informativa periodica per importi globali. Il Consiglio determinerà altresì le modalità e la periodicità secondo le quali delle decisioni di maggior rilievo assunte dai soggetti delegati nelle altre materie dovrà essere data notizia al Consiglio stesso. In caso di urgenza, qualora non possa provvedere il Comitato Esecutivo a norma del successivo art. 20, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente che lo sostituisce a norma dell'art. 21, ovvero, in caso di assenza o impedimento anche del o dei Vice Presidenti, **uno o l'altro** degli Amministratori Delegati, **se nominati**, può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi operazione di competenza del

Amministrazione a norma del presente articolo. Le decisioni così assunte dovranno essere portate a conoscenza dell'organo competente in occasione della sua prima riunione successiva.

Gli Amministratori riferiscono ai Sindaci tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo ovvero con apposita relazione, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle Società controllate. In particolare l'informativa è resa sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi.

Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, fatta eccezione per le materie di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione a norma del presente articolo. Le decisioni così assunte dovranno essere portate a conoscenza dell'organo competente in occasione della sua prima riunione successiva.

Gli Amministratori riferiscono ai Sindaci tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo ovvero con apposita relazione, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle Società controllate. In particolare l'informativa è resa sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi.

## Articolo 21

Si propone di meglio specificare che, in caso di assenza del Presidente e dei Vice Presidenti, le funzioni del Presidente possano essere esercitate indifferentemente da uno o l'altro degli Amministratori Delegati, la cui attività è coordinata, sulla base della modifica proposta al 1° comma, dal Presidente.

### Titolo VII

#### Il Presidente

##### Articolo 21

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri previsti dallo statuto e ha compiti di impulso e di coordinamento dell'attività della Società, nonché degli organi collegiali cui partecipa.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 19 per le deliberazioni in via d'urgenza, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne adempie le funzioni il Vice Presidente; ove siano nominati due o più Vice Presidenti, le funzioni sono adempiute dal Vice Presidente anziano, tale intendendosi colui che riveste la carica da maggior tempo ininterrottamente o, in caso di nomina contemporanea, il più anziano d'età; nell'ulteriore ipotesi di assenza o impedimento anche del o dei Vice Presidenti, le funzioni sono esercitate da uno degli Amministratori Delegati, se nominati, o, in caso di assenza o impedimento di questi ultimi, dal Consigliere più anziano di nomina presente in sede e, a parità di anzianità di nomina, dal più anziano d'età.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

### Titolo VII

#### Il Presidente

##### Articolo 21

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri previsti dallo statuto e ha compiti di impulso e di coordinamento dell'attività della Società, degli organi collegiali cui partecipa, **nonché degli Amministratori Delegati, se nominati.**

Fermo restando quanto previsto dall'art. 19 per le deliberazioni in via d'urgenza, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne adempie le funzioni il Vice Presidente; ove siano nominati due o più Vice Presidenti, le funzioni sono adempiute dal Vice Presidente anziano, tale intendendosi colui che riveste la carica da maggior tempo ininterrottamente o, in caso di nomina contemporanea, il più anziano d'età; nell'ulteriore ipotesi di assenza o impedimento anche del o dei Vice Presidenti, le funzioni sono esercitate da uno **o l'altro** degli Amministratori Delegati, se nominati, o, in caso di assenza o impedimento di questi ultimi, dal Consigliere più anziano di nomina presente in sede e, a parità di anzianità di nomina, dal più anziano d'età.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

## Nuovo articolo 22

Si propone l'inserimento di un nuovo articolo relativo ai poteri istituzionalmente conferiti agli Amministratori Delegati.

### Titolo VIII

#### Amministratori Delegati

##### Articolo 22

**Gli Amministratori Delegati, se nominati, sovrintendono alla gestione aziendale nell'ambito dei poteri loro attribuiti e secondo gli indirizzi generali decisi dal Consiglio di Amministrazione. Sono preposti alla gestione del personale e determinano le direttive operative alle quali la Direzione Generale dà esecuzione. Agli Amministratori Delegati spetta curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, avvalendosi della Direzione Generale.**

## Articolo 22

Si propone una modifica formale in considerazione della variazione della denominazione del Gruppo.

### Titolo VIII

#### I Sindaci

##### Articolo 22

Il Collegio Sindacale si compone di cinque membri effettivi e due supplenti. Salvo diversa unanime deliberazione dell'Assemblea, all'elezione dei membri effettivi e supplenti del Collegio Sindacale si procede sulla base di liste presentate dai Soci con le seguenti modalità:

- a) tanti Soci che rappresentino almeno il 2% del capitale rappresentato da azioni ordinarie possono presentare una lista di candidati ordinata progressivamente per numero, depositandola presso la sede della Società almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, a pena di decadenza. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i Soci devono contestualmente presentare copia delle certificazioni rilasciate per la partecipazione all'Assemblea stessa;
- b) ciascun Socio potrà presentare e votare una sola lista di candidati ed ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità;
- c) gli Azionisti riuniti in patti di sindacato, qualunque sia la forma e l'oggetto dell'accordo, potranno presentare e votare una sola lista;
- d) unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, presso la sede della Società devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli

### Titolo IX

#### I Sindaci

##### Articolo 22 (ora art.23)

Il Collegio Sindacale si compone di cinque membri effettivi e due supplenti. Salvo diversa unanime deliberazione dell'Assemblea, all'elezione dei membri effettivi e supplenti del Collegio Sindacale si procede sulla base di liste presentate dai Soci con le seguenti modalità:

- a) tanti Soci che rappresentino almeno il 2% del capitale rappresentato da azioni ordinarie possono presentare una lista di candidati ordinata progressivamente per numero, depositandola presso la sede della Società almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, a pena di decadenza. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i Soci devono contestualmente presentare copia delle certificazioni rilasciate per la partecipazione all'Assemblea stessa;
- b) ciascun Socio potrà presentare e votare una sola lista di candidati ed ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità;
- c) gli Azionisti riuniti in patti di sindacato, qualunque sia la forma e l'oggetto dell'accordo, potranno presentare e votare una sola lista;
- d) unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, presso la sede della Società devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i

candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Sindaco.

Per l'elezione del Collegio Sindacale si procede come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tre Sindaci effettivi e uno supplente;
- b) i restanti due Sindaci effettivi ed il secondo Sindaco supplente sono tratti dalle altre liste; a tal fine, i voti ottenuti da ognuna delle liste stesse sono divisi successivamente per uno, due e tre. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente: risultano eletti Sindaci effettivi coloro che hanno ottenuto i due quozienti più elevati e Sindaco supplente chi ha ottenuto il terzo quoziente più elevato.

Nel caso che più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista dalla quale non sia stato eletto ancora alcun Sindaco; nel caso in cui da nessuna di tali liste sia ancora stato eletto un Sindaco, si procede a ballottaggio.

La Presidenza del Collegio spetta alla persona indicata al primo posto della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di presentazione di una sola lista di candidati i Sindaci effettivi ed i supplenti saranno eletti nell'ambito di tale lista.

Ove nessuna lista di minoranza raccolga voti, l'integrazione del Collegio Sindacale avrà luogo mediante delibera assunta a maggioranza relativa dei Soci presenti in Assemblea.

Ove nei termini non sia stata presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa dei Soci presenti in Assemblea.

In caso di sostituzione di un Sindaco tratto dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci, subentra il supplente appartenente alla medesima lista; in caso di sostituzione di un Sindaco tratto dalle altre liste, gli subentra il supplente eletto con le modalità di cui al punto b) del terzo comma del presente articolo.

L'Assemblea chiamata a reintegrare il Collegio ai sensi di legge provvederà in modo da rispettare il principio della rappresentanza della minoranza.

singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Sindaco.

Per l'elezione del Collegio Sindacale si procede come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tre Sindaci effettivi e uno supplente;
- b) i restanti due Sindaci effettivi ed il secondo Sindaco supplente sono tratti dalle altre liste; a tal fine, i voti ottenuti da ognuna delle liste stesse sono divisi successivamente per uno, due e tre. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente: risultano eletti Sindaci effettivi coloro che hanno ottenuto i due quozienti più elevati e Sindaco supplente chi ha ottenuto il terzo quoziente più elevato.

Nel caso che più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista dalla quale non sia stato eletto ancora alcun Sindaco; nel caso in cui da nessuna di tali liste sia ancora stato eletto un Sindaco, si procede a ballottaggio.

La Presidenza del Collegio spetta alla persona indicata al primo posto della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di presentazione di una sola lista di candidati i Sindaci effettivi ed i supplenti saranno eletti nell'ambito di tale lista.

Ove nessuna lista di minoranza raccolga voti, l'integrazione del Collegio Sindacale avrà luogo mediante delibera assunta a maggioranza relativa dei Soci presenti in Assemblea.

Ove nei termini non sia stata presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa dei Soci presenti in Assemblea.

In caso di sostituzione di un Sindaco tratto dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci, subentra il supplente appartenente alla medesima lista; in caso di sostituzione di un Sindaco tratto dalle altre liste, gli subentra il supplente eletto con le modalità di cui al punto b) del terzo comma del presente articolo.

L'Assemblea chiamata a reintegrare il Collegio ai sensi di legge provvederà in modo da rispettare il principio della

La carica di Sindaco effettivo presso la Società è incompatibile con lo svolgimento di incarichi analoghi in più di altre cinque Società con azioni quotate, con esclusione delle Società facenti parte del gruppo bancario "Gruppo Intesa". A tal fine, ciascun Sindaco effettivo dovrà produrre al Consiglio di Amministrazione apposita dichiarazione, contenente, ove necessario, la menzione della rinuncia agli incarichi incompatibili.

La mancata produzione della dichiarazione di cui al comma precedente entro trenta giorni dalla nomina o la successiva assunzione di incarichi incompatibili comportano la decadenza dall'ufficio di Sindaco.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi 10, 11 e 12 non si applicano ai Sindaci supplenti neppure per il periodo in cui questi sostituiscono gli effettivi. I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

L'Assemblea determina l'assegno annuale spettante a ciascun Sindaco effettivo per l'intero periodo di durata dell'ufficio; ai Sindaci spettano altresì le medaglie di presenza per le sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, secondo la misura determinata dall'Assemblea, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro incarico. Ai Sindaci non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

rappresentanza della minoranza.

La carica di Sindaco effettivo presso la Società è incompatibile con lo svolgimento di incarichi analoghi in più di altre cinque Società con azioni quotate, con esclusione delle Società facenti parte del gruppo bancario "Gruppo IntesaBci". A tal fine, ciascun Sindaco effettivo dovrà produrre al Consiglio di Amministrazione apposita dichiarazione, contenente, ove necessario, la menzione della rinuncia agli incarichi incompatibili.

La mancata produzione della dichiarazione di cui al comma precedente entro trenta giorni dalla nomina o la successiva assunzione di incarichi incompatibili comportano la decadenza dall'ufficio di Sindaco.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi 10, 11 e 12 non si applicano ai Sindaci supplenti neppure per il periodo in cui questi sostituiscono gli effettivi. I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

L'Assemblea determina l'assegno annuale spettante a ciascun Sindaco effettivo per l'intero periodo di durata dell'ufficio; ai Sindaci spettano altresì le medaglie di presenza per le sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, secondo la misura determinata dall'Assemblea, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro incarico. Ai Sindaci non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

## Articolo 23

Le modifiche sono conseguenti sia all'introduzione della possibilità di nominare uno o più Direttori Generali, prevista dall'art. 19, sia all'opportunità, per motivi di correttezza operativa, di riconoscere espressamente anche agli Amministratori Delegati la facoltà di rilasciare procure speciali, nell'ambito dei poteri loro conferiti.

### Titolo IX

#### Rappresentanza legale, firma sociale

##### Articolo 23

La rappresentanza legale della Società, di fronte ai terzi ed in giudizio, e la firma sociale spettano al Presidente.

Il Presidente ha facoltà di promuovere azioni innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa, ivi incluso il potere di proporre querele, nonchè di conferire procure alle liti con mandato anche generale.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza legale e la

### Titolo X

#### Rappresentanza legale, firma sociale

##### Articolo 23 (ora art.24)

La rappresentanza legale della Società, di fronte ai terzi ed in giudizio, e la firma sociale spettano al Presidente.

Il Presidente ha facoltà di promuovere azioni innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa, ivi incluso il potere di proporre querele, nonchè di conferire procure alle liti con mandato anche generale.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza legale e la

firma sociale, ivi comprese le facoltà di cui al precedente comma, spettano a chi lo sostituisce a norma del precedente art. 21. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi. Il Direttore Generale ha la rappresentanza e la firma sociale per gli atti, i contratti, i documenti e la corrispondenza in generale che riguardano la Società; in caso di assenza o impedimento del Direttore Generale la rappresentanza e la firma sociale spettano a chi lo sostituisce a norma del successivo art. 25.

Il Consiglio può, per singoli atti o categorie di atti, delegare poteri di rappresentanza, con la relativa facoltà di firmare per la Società, anche a persone estranee alla stessa.

Il Consiglio può autorizzare il personale della Società a firmare, di norma congiuntamente ovvero, per quelle categorie di atti dallo stesso Consiglio determinate, anche singolarmente.

Il Presidente può rilasciare procure speciali, anche a persone estranee alla Società, per la sottoscrizione di singoli atti o categorie di atti, contratti e documenti in genere relativi ad operazioni decise dagli Organi competenti della Società medesima. Analoga facoltà compete al Direttore Generale

firma sociale, ivi comprese le facoltà di cui al precedente comma, spettano a chi lo sostituisce a norma del precedente art. 21. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi. **Gli Amministratori Delegati e i Direttori Generali, se nominati, hanno** la rappresentanza e la firma sociale per gli atti, i contratti, i documenti e la corrispondenza in generale che riguardano la Società; in caso di assenza o impedimento **dei Direttori Generali** la rappresentanza e la firma sociale spettano a **chi li** sostituisce a norma del successivo art. 25.

Il Consiglio può, per singoli atti o categorie di atti, delegare poteri di rappresentanza, con la relativa facoltà di firmare per la Società, anche a persone estranee alla stessa.

Il Consiglio può autorizzare il personale della Società a firmare, di norma congiuntamente ovvero, per quelle categorie di atti dallo stesso Consiglio determinate, anche singolarmente.

Il Presidente può rilasciare procure speciali, anche a persone estranee alla Società, per la sottoscrizione di singoli atti o categorie di atti, contratti e documenti in genere relativi ad operazioni decise dagli Organi competenti della Società medesima. Analoga facoltà compete, **nell'ambito dei poteri loro conferiti, agli Amministratori Delegati e ai Direttori Generali, se nominati.**

## Articolo 24

Si propone di accorpate in un'unica disposizione gli attuali artt. 24 e 25 concernenti la Direzione Generale e la sua organizzazione.

Inoltre si propone la modifica del primo comma dell'attuale art. 24 per tener conto di quanto previsto al precedente articolo 19 relativamente alla possibilità di nominare uno o più Direttori Generali; si propone inoltre di esplicitare che nella nuova configurazione della struttura aziendale la Direzione Generale farà capo agli Amministratori Delegati.

### Titolo X

#### Direzione generale

##### Articolo 24

La Direzione Generale è costituita dal Direttore Generale e, se nominati, da uno o più Condirettori Generali e da uno o più Vice Direttori Generali.

Essi provvedono, secondo le rispettive funzioni e competenze, a dare esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione, dal Comitato Esecutivo e dall'Amministratore Delegato o dagli Amministratori Delegati, se nominati, ed a

### Titolo XI

#### Direzione generale

##### Articolo 24 (ora art.25)

La Direzione Generale è costituita **da uno o più Direttori Generali e/o** da uno o più Condirettori Generali **e/o** da uno o più Vice Direttori Generali.

Essi provvedono, secondo le rispettive funzioni e competenze, a dare esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione, dal Comitato Esecutivo e dagli Amministratori Delegati, se nominati, ed a quelle assunte in via d'urgenza a

quelle assunte in via d'urgenza a norma degli artt. 19 e 20. Gestiscono gli affari correnti avvalendosi del personale all'uopo designato.

### **Direttore generale**

#### **Articolo 25**

Il Direttore Generale sovrintende alla gestione aziendale, è il capo dell'esecutivo e del personale della Società ed esercita le proprie attribuzioni nell'ambito dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione. Partecipa con funzioni meramente propositive alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo ed assiste a quelle dell'Assemblea. In caso di assenza o impedimento, il Direttore Generale è sostituito, secondo i criteri fissati dal Consiglio di Amministrazione, da uno dei Condirettori Generali, ovvero, in caso di loro mancanza, da uno dei Vice Direttori Generali. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Direttore Generale costituisce prova dell'assenza o impedimento di questi

### **Articolo 31**

Si propone sotto un profilo formale di collocare in un titolo a sé stante l'articolo in esame.

#### **Articolo 31**

Per quanto non previsto nel presente statuto si osservano le norme di legge.

norma degli artt. 19 e 20. Gestiscono gli affari correnti avvalendosi del personale all'uopo designato.

### **La Direzione Generale nell'esercizio delle sue funzioni fa capo agli Amministratori Delegati.**

In caso di assenza o impedimento, i **Direttori Generali sono sostituiti**, secondo i criteri fissati dal Consiglio di Amministrazione, da uno dei Condirettori Generali, ovvero, in caso di loro mancanza, da uno dei Vice Direttori Generali.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce i **Direttori Generali** costituisce prova dell'assenza o impedimento di questi.

### **Titolo XIV**

#### **Disposizione finale**

#### **Articolo 31**

Per quanto non previsto nel presente statuto si osservano le norme di legge.

**Sede ordinaria**



## **Autorizzazione all'acquisto ed all'alienazione di azioni proprie**



# Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla proposta di autorizzazione all'acquisto ed all'alienazione di azioni proprie

Signori Azionisti,

all'ordine del giorno dell'assemblea in sede ordinaria è la proposta di acquistare azioni proprie e l'adozione delle deliberazioni inerenti e conseguenti.

Come è noto, l'Offerta Pubblica di Scambio promossa lo scorso anno da Banca Intesa sulle azioni ordinarie e di risparmio Banca Commerciale Italiana prevedeva che, qualora in sede di verifica e di riparto delle adesioni all'offerta fosse stato accertato che le adesioni pervenute riguardavano un numero di azioni ordinarie e/o di risparmio di BCI superiore a quello oggetto dell'offerta stessa, Banca Intesa avrebbe assegnato a ciascun aderente, indistintamente per ogni azione non ritirata un Warrant Put Intesa - BCI rappresentativo del diritto di opzione di vendita di una azione ordinaria o di una azione di risparmio BCI, al prezzo di Euro 7,80 (fatte salve le rettifiche conseguenti ad eventuali operazioni sul capitale da parte di BCI, come previsto dall'art. 3 del Regolamento). Poiché le azioni consegnate hanno superato quelle oggetto dell'offerta, Banca Intesa ha assegnato agli aventi diritto n. 330.170.484 Warrant Put Intesa - BCI, che potranno essere esercitati nel periodo dal 1° novembre 2002 (compreso) al 15 novembre 2002 (compreso).

Per effetto della fusione proposta ed in ragione del rapporto di cambio di 1,45 azioni ordinarie Banca Intesa ogni azione ordinaria o di risparmio BCI, ciascun Warrant Put Intesa - BCI automaticamente avrà ad oggetto la vendita a Banca Intesa non più di una azione BCI bensì la vendita di 1,45 azioni ordinarie Banca Intesa, sempre al prezzo di Euro 7,80 e ferme restando tutte le altre condizioni del Regolamento.

In relazione a quanto sopra, è necessario che l'assemblea ordinaria di Banca Intesa autorizzi l'acquisto di azioni proprie al servizio dei Warrant Put Intesa - BCI fino ad un massimo di n. 478.747.202 azioni ordinarie, al prezzo di Euro 5,38 ciascuna, fermi restando i termini e le modalità di esercizio dei warrant previsti nel relativo Regolamento; acquisto che sarà disciplinato dall'art. 2537 c.c. senza applicazione dell'art. 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, che contempla un'ipotesi diversa, in quanto in questo caso l'acquisto deriva da un obbligo preesistente ed assunto da Intesa per effetto dell'incorporazione di BCI.

Per le ragioni esposte, si propone all'assemblea:

- a) di autorizzare l'acquisto dai portatori dei Warrant Put Intesa - BCI al prezzo di Euro 5,38 ciascuna, di azioni proprie ordinarie.  
Le azioni potranno essere acquistate nel periodo compreso tra il 1° novembre 2002 (compreso) ed il 15 novembre 2002 (compreso) in una o più volte e non potranno superare un massimo di n. 478.747.202 e, quindi, il prezzo complessivo di Euro 2.575.659.946,76 (Lire 4.987.173.085.113), fermo quant'altro previsto nel Regolamento;
- b) di autorizzare l'alienazione, in una o più volte, dei titoli così acquistati ad un prezzo unitario non inferiore a quello di costo, mediante cessione in Borsa;
- c) di destinare alla costituzione della riserva indisponibile prevista dall'art. 2357 ter c.c. un importo massimo di Euro 2.575.659.946,76 (Lire 4.987.173.085.113) mediante utilizzo della riserva "Sovrapprezzi di emissione" esistente nella semestrale al 30 giugno 2000 tuttora integra e disponibile.

Milano, 19 dicembre 2000

Il Consiglio di Amministrazione



---

Realizzazione

Servizio Relazioni Esterne  
Ufficio Immagine e Comunicazione

Impaginazione

Studio DLT Comunicazione Visiva, Milano

Stampa

Grafiche Mazzucchelli S.p.A., Settimo Milanese